

CONTRATTO COLLETTIVO INTEGRATIVO – PARTE ECONOMICA ANNO 2020

ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

In data 17 luglio 2020 presso la sede dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, ha avuto luogo l'incontro tra il Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, avv. Italia Elisabetta d'Errico e FP CGIL Bologna, rappresentata dalla dott.ssa Nunzia Catena, per la definizione del contratto integrativo decentrato – parte economica anno 2020 – per la definizione dell'utilizzo del Fondo risorse decentrate.

Si dà atto che sono state regolarmente convocate tutte le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL del personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018:

FP CGIL, CISL FP, UILPA, FED.CONFSAL UNSA, FED.NAZ.LE INTESA FP, CISL, CGIL, UIL, CONFSAL, CISAL, FLP, CGS e USB PI.

Al termine della riunione le parti, come sopra rappresentate, sottoscrivono il Contratto Collettivo Integrativo di seguito riportato, quale parte integrante del presente Accordo.

Le Parti convengono che la sottoscrizione del Contratto Collettivo Integrativo ha l'obiettivo di valorizzare il ruolo dei dipendenti dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in avanti Ente), chiamati a supportare il Consiglio nello svolgimento delle attività istituzionali assegnate agli ordini forensi dalla legge n. 247 del 2012.

Bologna, 17 luglio 2020

Art. 1 - Campo di applicazione e durata

Il presente Contratto si applica a tutto il personale dipendente dell'Ordine, a tempo determinato e indeterminato, ed assume valenza economica per l'anno 2020.

Art. 2 - Finalità e obiettivi

1. Il Contratto persegue l'obiettivo di incentivare e migliorare la produzione e la qualità dei servizi resi agli Iscritti, attraverso la gestione del Fondo Risorse Decentrate, riconoscendo il valore del lavoro svolto dai dipendenti dell'Ordine, soprattutto in periodi di emergenza sanitaria come quello attuale, nel quale le

condizioni di lavoro devono attenersi a Protocolli di sicurezza che definiscono le misure di prevenzione e protezione, a tutela dei lavoratori e dell'utenza in generale, la cui attuazione richiede ampia collaborazione e condivisione.

2. Le parti concordano che le risorse stanziare nel bilancio di previsione per l'anno 2020 sul Fondo Risorse Decentrate siano destinate ai seguenti obiettivi:

- a) confermare la corresponsione ai dipendenti del premio per la performance organizzativa e individuale, sulla base dei criteri e degli importi stabiliti dagli artt. 4 e 5 dell'Accordo integrativo – Fondo Risorse Decentrate anno 2018 e secondo l'art.77 del CCNL Funzioni Centrali;
- b) riconoscere la differenziazione del premio individuale, prevista dall'art. 78 del CCNL Funzioni Centrali, nella misura, nei limiti e sulla base dei presupposti stabiliti dall'art. 4 del presente Contratto;
- c) riconoscere al personale con maggiore anzianità di servizio e inquadrato nell'Area B 3 una specifica indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. d), del CCNL del Comparto Funzioni Centrali, al fine di riconoscere il valore delle professionalità acquisite e dell'autonomia raggiunta nello svolgimento dei compiti assegnati, nonché per responsabilizzare il personale ai fini del continuo miglioramento dei processi e dei servizi offerti;
- d) riconoscere le progressioni economiche orizzontali sulla base dei criteri e nel rispetto del contingente annuo stabilito dal successivo art. 6.

Art. 3 – Risorse stanziare sul “Fondo risorse decentrate”

Le risorse stanziare sul Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 – pari ad € 50.000,00 – confermano l'importo stabilito per l'anno 2019, corrispondente a € 30.000,00, incrementato di ulteriori 20.000.

Con tale somma saranno finanziati:

- a) la premialità a tutto il personale per la produttività;
- b) la differenziazione del premio individuale;
- c) le indennità per particolari responsabilità;
- d) le progressioni economiche.

Art. 4 – Differenziazione del premio individuale

Ad una limitata quota di personale, non superiore al 50 % dei dipendenti cui verrà corrisposto il premio individuale, potrà essere riconosciuta una maggiorazione di detto premio, in misura corrispondente al 30 % del valore medio pro-capite dei premi



attribuiti al personale valutato positivamente ai fini della erogazione del premio individuale. Tale maggiorazione è volta a compensare obiettive situazioni di disagio, determinate dall'assegnazione di nuovi compiti e funzioni, conseguenti a casi di turn over.

Art. 5 – Indennità per particolari responsabilità

1. Le parti concordano che l'indennità correlata allo svolgimento di attività implicanti particolari responsabilità, ai sensi dell'art. 77, comma 2, lett. d) del CCNL, corrisponde alla differenza della somma tra stipendio tabellare del personale inquadrato nell'Area C1 e quello spettante al personale inquadrato nell'Area B3, così come stabiliti dal CCNL vigente al momento dell'applicazione.

2. L'indennità di cui al comma 1 viene erogata mensilmente a partire dal 1 agosto 2020. Limitatamente all'anno 2020, tale indennità è finanziata con le risorse del "Fondo risorse decentrate". Gli arretrati relativi al 2020 (gennaio-luglio) verranno corrisposti in un'unica soluzione con la retribuzione del mese di agosto.

3. A partire dall'anno 2021, le risorse necessarie a copertura delle indennità per particolari responsabilità saranno stanziare nell'apposita voce di bilancio relativa ai costi del personale.

Art. 6 – Decorrenza e criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche orizzontali

1. Con riferimento all'art. 2, comma 2, lett. c), le parti concordano sui criteri per il riconoscimento delle progressioni economiche, da attuarsi con decorrenza 1 agosto 2020.

2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, a coloro che abbiano maturato 3 anni di anzianità di servizio alle dipendenze dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, in considerazione della maggiore esperienza acquisita e dell'autonomia raggiunta nell'esercizio dei compiti e delle funzioni assegnate nella propria area di inquadramento.

3. Le parti concordano altresì che per l'anno 2020, in considerazione delle risorse disponibili e del criterio sopra definito dell'anzianità di servizio almeno triennale, si procederà a quattro progressioni economiche, di cui tre per lavoratori di area "B" e uno per l'area "A".

Art. 7 Disposizioni finali

Il presente Contratto si intende accettato dalle Parti e immediatamente esecutivo.



Quanto non contemplato nel presente Accordo è demandato ad ulteriore contrattazione decentrata.

Si concorda che eventuali risparmi di spesa del Fondo risorse Decentrate 2020 vengano accantonate per il 2021 ed utilizzate per finanziare eventuali ulteriori capitoli di incentivazione , compresa la formazione del personale.

Letto, confermato e sottoscritto in Bologna, il 17/07/2020

Per l'Ordine
Il Presidente



Stefano B. B. C.

Per la delegazione sindacale
CGIL FP
dott.ssa Nunzia Catena

Nunzia Catena